



COMUNE DI SALZANO

Città Metropolitana di Venezia

STRUTTURA TECNICA

ORDINANZA N. 39 DEL 11/04/2025

OGGETTO:	ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DI ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS) - ANNO 2025
-----------------	--

IL SINDACO

-- Premesso:

- che è consistente la diffusione della zanzara *Aedes albopictus* (zanzara tigre), sul territorio comunale, favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia negli ultimi decenni, con aumento della temperatura e dell'umidità, particolarmente nei mesi che vanno da aprile ad ottobre;

- che il Comune di Salzano è da anni impegnato, unitamente agli altri Comuni del comprensorio dell'Az. ULSS 3 Serenissima, nella lotta durante la stagione estiva contro la zanzara tigre (*Aedes Albopictus*) oltre che contro la zanzara comune (genere *Culex*), attuando interventi larvicidi e adulticidi sulle aree pubbliche e disponendo apposita ordinanza per l'adozione di adeguate misure di prevenzione da parte della cittadinanza;

-- **Considerato** che anche in Italia nel 2007 e nel 2017 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya, che nel 2020 si è verificato un focolaio di Dengue in Veneto, che nel 2018 e 2022 si sono verificati numerosi casi di West Nile in Europa, e che l'Italia è risultata essere la Nazione maggiormente interessata da tali eventi che hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirus;

-- **Dato atto** che le arbovirus comportano un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenire e limitare la diffusione;

-- **Considerato** al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

-- Evidenziato inoltre:

- che la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;

- che la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;

- che l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;



COMUNE DI SALZANO

Città Metropolitana di Venezia

- che peraltro l'immissione nell'ambiente di sostanze pericolose è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, e che comporta un impatto non trascurabile, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace

-- **Dato atto** altresì che, per il periodo aprile-ottobre 2025, l'Amministrazione Comunale ha già previsto l'esecuzione degli opportuni trattamenti antilarvali nei pozzetti/caditoie pubblici e il trattamento dei fossati, fatte salve eventuali modifiche temporali dovute alle temperature e/o a particolari condizioni meteo sfavorevoli;

-- **Considerato** che è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

-- **Verificata** la necessità di rinnovare alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione delle zanzare;

-- **Ritenuto** di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano aggiornate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione delle zanzare, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza come indicato dall'Az. ULSS 3 Serenissima con nota del Direttore dell'U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica in data 14/02/2025 prot. 32638, al protocollo del Comune con il n. 2819/2025;

--- **Vista** la Circolare del Ministero della Salute "Sorveglianza dei casi umani di **Chikungunya**, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia – anno 2018" e s.m.i.;

--- **Visti altresì:**

- il R.D. 1265/1934;
- la L. 833/1978;
- il D.P.R. 392/1998 riguardante i Presidi Medico Chirurgici (PMC);
- il Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- il D.lgs. 179/2021 riguardante la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- il Piano Nazionale di Prevenzione e Sorveglianza delle Arbovirosi 2020-2025 (PNA 2020-2025) ; recepito dalla Regione Veneto con DGR 207 del 18/02/2020;
- la DGRV n. 174/2019;
- la DGRV n. 12/2021;
- la DRGV n. 100/2022
- la DRGV n. 389/2023
- la DRGV n. 346/2024;

--- **Visti** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ORDINA

nel periodo compreso dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino ed il **31 ottobre 2025** comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

A) a tutta la cittadinanza di:

1. non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, pneumatici, rifiuti, materiale vario sparso);
2. svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarlo o capovolgerlo (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi);
3. coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne);
4. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi

B) a tutti i condomini e ai proprietari/gestori di edifici di:



COMUNE DI SALZANO

Città Metropolitana di Venezia

1. trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa già dal mese di maggio fino al mese di ottobre. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità (se il prodotto impiegato lo prevede);
2. provvedere al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare micro focolai;
3. evitare l'accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare la presenza;

C) ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, fossi di:

1. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di raccolta d'acqua;

D) ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, conduttori di serre, vivai esercizio di commercio di piante e fiori ed attività similari di:

1. curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante,
2. procedere autonomamente, dal mese di aprile al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;

E) ai responsabili dei cantieri, di:

1. eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali;
2. mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
3. procedere alla disinfestazione larvicida periodica, dal mese di aprile al mese di ottobre, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;

F) a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili, di:

1. conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
2. eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
3. provvedere alla disinfestazione larvicida con cadenza quindicinale, dal mese di aprile al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura;

G) a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani, di:

1. procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, delle aree interessate da dette attività,
2. coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatori, secchi bacinelle ecc.),



COMUNE DI SALZANO

Città Metropolitana di Venezia

3. avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi;

H) ai frequentatori dei cimiteri, di:

1. eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
2. in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia;
3. tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

- I) gli organizzatori di sagre/manifestazioni e/o eventi in generale che si svolgeranno fino al 31 ottobre 2024** qualora decidessero di eseguire degli interventi adulticidi sulle aree verdi interessate prima dell'evento con il trattamento adulticida, dovranno inviare al Dipartimento di Prevenzione – UOC SISP apposita comunicazione relativa alla pianificazione dell'intervento utilizzando la scheda disponibile presso l'Ufficio Ambiente. In ogni caso i trattamenti adulticidi dovranno essere eseguiti sempre adottando le necessarie misure di mitigazione del rischio e precauzioni descritte nei sottoparagrafi n. 5.6.3 e 5.6.4 del “Piano Regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane

ORDINA ALTRESÌ

1. che i trattamenti adulticidi possano essere eseguiti, negli spazi privati solo in via straordinaria nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio riportate nel presente Piano Regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane;
2. che le ditte chiamate ad intervenire debbano ottemperare ai requisiti descritti nella L. 82/1994 e nel successivo D.M. 274/1997;
3. che il proprietario debba, nel caso di installazione ed uso di un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insetto-repellenti), comunicare al Comune con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) sottoscrivendo il modulo di dichiarazione di disinfestazione adulticida con impianti automatici in area privata (Allegato A);
4. utilizzare esclusivamente prodotti biocidi o PMC regolarmente autorizzati come adulticidi e/o insetto repellenti che riportino in etichetta la possibilità di impiego in sistemi di irrorazione automatica, rispettando puntualmente tutte le indicazioni riportate in etichetta;
5. nell'impiego di questi sistemi si dovrà sottostare agli obblighi e alle misure di mitigazione del rischio previste per tutti gli interventi adulticidi. In particolare:
 - a. effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne, o nelle prime ore del mattino (alba);
 - b. evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
 - c. accertarsi dell'avvenuta chiusura di porte e finestre;
 - d. non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dall'apertura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
 - e. in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
 - f. coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;



COMUNE DI SALZANO

Città Metropolitana di Venezia

- g. non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
- h. apporre avviso di trattamento (Allegato B) almeno 48 ore prima

AVVERTE

la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale.

La responsabilità delle inadempienze alla presente Ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del luogo in cui le inadempienze saranno riscontrate;

CHE le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/1981, e dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di € 150,00 (come previsto anche dal nuovo Regolamento per la Gestione dei rifiuti urbani (approvato con deliberazione di Consiglio di Bacino Venezia n. 21 del 19.12.2023 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 20.02.2024) ad un massimo di € 500,00;

La violazione della presente ordinanza comporta comunque l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni ivi contenute ai sensi del vigente regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali.

DISPONE

- che alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Miranese, il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 3 Serenissima, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

- che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio, inserzione nel sito internet del Comune al fine di garantirne la divulgazione;

DISPONE ALTRESÌ

che in presenza di casi sospetti od accertati di Arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili il Comune provvederà ad effettuare/far effettuare trattamenti adulticidi, larvicidi, e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti.

Per quanto prescritto dalla presente Ordinanza è fatto d'obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IL SINDACO

Luciano Betteto

Documento sottoscritto con firma digitale